

Codice A2003B

D.D. 11 febbraio 2021, n. 28

**Revoca del contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino - Accertamento della somma di Euro 261.741,77 di cui Euro 250.000,00 sul capitolo 34655/2021 ed Euro 11.741,77 sul capitolo n. 30080/2021.**



**ATTO DD 28/A2003B/2021**

**DEL 11/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

**A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo**

**OGGETTO:** Revoca del contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino - Accertamento della somma di Euro 261.741,77 di cui Euro 250.000,00 sul capitolo 34655/2021 ed Euro 11.741,77 sul capitolo n. 30080/2021.

Premesso che, ai sensi della Legge regionale 28.8.1978, n. 58, con determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013, è stato assegnato, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino, un contributo di Euro 250.000,00 per il sostegno alla realizzazione del Progetto "KARAKURI NYNGIO – ATTO II, BAMBOLE DAL GIAPPONE" in riferimento al quale la medesima Associazione aveva presentato domanda di finanziamento, con nota prot. n. 7849/DB1800 del 21.3.2011;

atteso che il Settore regionale DB1804, attualmente A2003B, ha erogato il sopra citato contributo in due tranches: un acconto pari al 50% in data 4.4.2013 e la restante quota a saldo, in data 3.5.2013, dietro presentazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rendiconto consuntivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla DGR n. 18 – 1800 del 4.4.2011;

dato atto che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, con nota prot. n. 278446 del 2.10.2020, pervenuta in pari data alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio al numero di protocollo 8173/A200A, ha trasmesso, alla Regione Piemonte, il processo verbale di constatazione redatto, in data 1.10.2020, al termine dell'attività ispettiva dallo stesso eseguita nei confronti della predetta Associazione in materia di contributi e/o finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e locale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 19.3.2001, n. 68;

considerato che l'accertamento ispettivo ha interessato i contributi dalla medesima Associazione percepiti a decorrere dall'anno 2010 e tra l'altro, in particolare, il contributo regionale alla

medesima concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale;

rilevato che, per quanto concerne la realizzazione del Progetto “KARAKURI NYNGIO – ATTO II, BAMBOLE DAL GIAPPONE” finanziato dalla Regione Piemonte, sono stati evidenziati, nel suddetto verbale, gli elementi cronologici dell’attività ispettiva sopra descritta, dalla quale è emerso che alcune spese analiticamente indicate nel prospetto di rendicontazione prodotto, alla Regione, dalla ridetta Associazione, in data 22.4.2013, e riferito alla realizzazione del precitato progetto del costo complessivo di Euro 403.582,62, risultano essere state pagate in epoca successiva alla sopra indicata data di presentazione del rendiconto consuntivo;

rilevato più nel dettaglio che – come esposto nel richiamato verbale - a seguito di un raffronto effettuato dai predetti militari tra la documentazione elencata nel succitato prospetto riepilogativo delle spese ed i singoli documenti di spesa dagli stessi militari acquisiti nel corso dell’ispezione, al fine della verifica di una riconciliazione dei costi con le movimentazioni bancarie, è palesemente emerso che la sopra citata Associazione “al 22.4.2013, data di rendicontazione delle spese alla Regione Piemonte, ha dichiarato di avere sostenuto costi per Euro 96.005,60, riferiti ai compensi da corrispondersi per totali n. 37 prestazioni occasionali (allegati da n. 44 a n. 68), ed Euro 15.000,00, riferiti alla ricevuta n. 3 del 22.3.2012, emessa dall’Opera Barolo in relazione alla mostra “Karakuri” (allegato n. 69), laddove tutti i citati documenti di spesa sono stati quietanzati dal beneficiario successivamente alla rendicontazione, specificamente il 22.5.2013 e il 27.5.2013”;

dato atto che, in base a quanto attestato nel processo verbale, le spese sopra individuate risultano essere state quietanzate dall’Associazione unicamente “mediante il contributo” regionale “che, in tal modo, perde la propria connotazione di quota percentuale calcolata sulla base dell’ammontare complessivo dei costi, ritenuti ammissibili, sostenuti dall’operatore per lo svolgimento dell’attività”;

rilevato pertanto che, in relazione alla pratica del contributo a sostegno del sopra menzionato Progetto “KARAKURI NYNGIO – ATTO II, BAMBOLE DAL GIAPPONE” il precitato Reparto di Polizia ha rilevato “l’indebita percezione di Euro 111.005,60, ottenuta “mediante la presentazione” alla Regione “di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ideologicamente falsa, in quanto riportante spese che, alla data di presentazione, non erano state sostenute”;

dato atto che, per quanto sopra riportato, con nota prot. n. 8531/A2003B del 13.10.2020, indirizzata per conoscenza al Settore regionale Avvocatura, è stato conseguentemente tra l’altro comunicato, alla suddetta Associazione, l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo di Euro 250.000,00 alla medesima assegnato con il predetto provvedimento dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013;

considerato che, nella succitata lettera, veniva, inoltre, tra l’altro, concessa allo stesso Ente la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, entro e non oltre il termine di trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione medesima;

rilevato che, con nota pervenuta in data 9.11.2020 alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio al numero di protocollo 9489/A2003B, gli Avvocati Federica Finello e Nicola Feo hanno presentato le controdeduzioni nel rispetto del succitato termine, nell’interesse della ridetta Associazione A.S.D. Yoshin RYU dagli stessi legali rappresentata;

dato atto che, relativamente al suddetto contributo che è stato oggetto della verifica ispettiva della Guardia di Finanza, è stata, di conseguenza, espletata un’autonoma e distinta istruttoria amministrativa interna, da parte del competente Ufficio del Settore regionale Promozione delle

Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, ai fini della quale, con nota prot. n. 29/A2003B del 4.1.2021 è stato comunicato all'Associazione Yoshin Ryu e ai legali dagli stessi rappresentata che, a seguito della richiesta di integrazione documentale effettuata dall'Amministrazione regionale, in data 30.12.2020, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino e per effetto dell'interruzione prodotta da tale richiesta, l'originario termine di novanta giorni previsto per la chiusura del procedimento di revoca del contributo in parola, il cui avvio era stato comunicato all'Associazione medesima con la ridetta nota prot. n. 8531/A2003B del 13.10.2020, è stato prorogato di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della sopra citata documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.r. 14.10.2014, n. 14;

rilevato che, con successiva lettera prot. n. 503/A2003B del 21.1.2021, il predetto Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, a seguito del sopralluogo effettuato presso gli Uffici dello stesso Nucleo da funzionari appositamente incaricati dal Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, è stato inoltre invitato a comunicare se, agli atti della medesima Amministrazione, risultasse esistente ulteriore materiale documentale attinente al contributo regionale assegnato all'Associazione Yoshin Ryu di Torino per il sostegno alla realizzazione del Progetto sopra indicato, oggetto dell'accertamento ispettivo conclusosi con il processo verbale di constatazione notificato alla Regione con la richiamata nota prot. n. 278446 del 2.10.2020;

attestato che il suddetto Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in riscontro alla richiesta avanzata dalla Regione con la sopra citata nota prot. n. 503/A2003B del 21.1.2021, si è pronunciato negativamente, come da comunicazione prot. n. 0031533/2021 dell'1.2.2021, pervenuta in pari data, al Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, al numero di protocollo 846/A2003B;

dato atto che, sulla base delle risultanze istruttorie cui è autonomamente e puntualmente addivenuta la Regione, è palesemente emerso che le argomentazioni addotte dall'Associazione, nella suddetta nota, sono prive di fondamento giuridico per le osservazioni di seguito esplicitate;

atteso che, nell'ambito della motivazione in fatto e in diritto posta a fondamento delle controdeduzioni formulate dall'Associazione in argomento, è stata, in primo luogo, addotta l'intervenuta prescrizione del diritto a chiedere la restituzione delle somme erogate, a titolo di ripetizione dell'indebito, (...);

rilevato, in proposito che, in base alla giurisprudenza della Corte dei Conti, ai fini del risarcimento del danno erariale, la Pubblica Amministrazione non può ignorare la prescrizione del reato ma può agire a tale scopo entro cinque anni dalla data in cui ha acquisito piena conoscenza del fatto illecito, che nella fattispecie in argomento corrisponde a quella della nota prot. n. 278446 datata 2.10.2020 con la quale il richiamato Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino ha trasmesso alla Regione il suddetto processo verbale di constatazione redatto nel giorno 1.10.2020;

rilevato, infine che, a prescindere dalla prescrizione o meno del reato di cui all'art. 483 del codice penale – espressamente richiamato dal D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di falsa dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che nel caso di specie riporta la data del 22.4.2013 - è genericamente previsto in capo all'Autorità amministrativa, in sede di autotutela, il potere di revocare gli atti amministrativi dalla stessa in precedenza emanati e, fra questi, anche gli atti di attribuzione di vantaggi economici, a seguito di una nuova ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti che stanno a fondamento del provvedimento di "ritiro", in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico;

dato atto che, nell'ambito delle controdeduzioni formulate dall'Associazione, è stata altresì rilevata

l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ai fini dell'emanazione, da parte della Regione, del provvedimento amministrativo di revoca della ridetta determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013;

evidenziato, al riguardo che, ai sensi della disposizione legislativa di cui al richiamato art. 21 quinquies, come modificato dalla Legge n. 15/2005, la revoca è un provvedimento di secondo grado avente ad oggetto un precedente atto amministrativo con il quale viene ritirato, con efficacia non retroattiva "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario";

sottolineato di conseguenza che, nell'ambito dei presupposti per il valido esercizio del potere di revoca in autotutela della Pubblica Amministrazione, è compreso il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dei provvedimenti e, nel caso di cui trattasi, tale mutamento coincide con il successivo documentato accertamento, da parte del Reparto di Polizia della Guardia di Finanza, della circostanza che le spese come sopra analiticamente menzionate sono state dall'Associazione effettivamente pagate esclusivamente mediante il contributo regionale la cui quota a saldo è stata liquidata, in favore del medesimo Ente, in data successiva a quella di presentazione del rendiconto nel quale le stesse spese venivano rubricate come già quietanzate;

considerato che tale nuova circostanza di fatto si pone in contrasto con i principi generali della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa, che ne implica, a sua volta, l'imparzialità e la proporzionalità nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione;

atteso, inoltre che, la lesione della pubblica fede è, nella fattispecie, ancor più avvalorata dalla circostanza che, in base alle modalità di rendicontazione di cui all'Allegato "A" della D.G.R. n. 18-1800 del 4.4.2011, l'Associazione di cui trattasi era tenuta a presentare alla Regione, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unicamente l'elenco dettagliato dei documenti di spesa aventi rilevanza fiscale, ferma restando la necessità di comprovare, nel caso di eventuale controllo di secondo livello, tutte le spese esposte nel rendiconto, pena la revoca del contributo assegnato;

rilevato che, avendo l'Associazione dichiarato di aver pagato le succitate spese elencate nel prospetto di rendicontazione presentato mediante autocertificazione, in data 22.4.2013, si è in tal modo concretizzata una condotta che non solo rileva penalmente ma che non si concilia affatto, in base al recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, con la funzione attestativa o probatoria esterna con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione riconducibile a quegli atti in cui non deve venir meno l'obbligo giuridico di affermare la veridicità del contenuto espositivo al fine di non ledere, in concreto, l'interesse normativamente tutelato della genuità del documento che, nel caso di specie, si configura come l'atto presupposto del provvedimento finale del procedimento di revoca del contributo in argomento;

dato atto che, nell'ambito delle eccezioni controdedotte dall'Associazione, è stata anche messa in rilievo la mancanza della prova delle asserite irregolarità documentali contestate dalla Guardia di Finanza, soprattutto laddove è stato dichiarato che "le valutazioni e considerazioni della nota del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino appaiono generiche e non supportate da alcun elemento probatorio";

attestato al riguardo che, nel caso in esame, l'elemento probatorio è incontrovertibilmente costituito dai compensi per prestazioni occasionali come sopra puntualmente indicati e quantificati oltre al

sopracitato importo di Euro 15.000,00 riferito alla predetta ricevuta n. 3 del 22.3.2013 per un ammontare complessivo di giustificativi di spesa che risultano essere stati quietanzati in data posteriore a quella di presentazione del rendiconto consuntivo relativo alla mostra "KaraKuri", benchè la stessa Associazione abbia dichiarato il contrario come è stato debitamente accertato dai militari della Guardia di Finanza, che hanno acquisito agli atti la complessiva certificazione documentale di tutti i pagamenti effettivamente eseguiti;

rilevato, pertanto, che l'Amministrazione regionale, a seguito del tempestivo adempimento di tutti gli atti preordinati ad un'attenta e puntuale verifica relativa ai fatti indicati nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, è giunta ad un autonomo apprezzamento dei fatti stessi ritenendoli lesivi della clausola generale della buona fede, quale dovere che impone a chiunque di comportarsi lealmente nel compimento di atti giuridicamente rilevanti in modo tale da tutelare la posizione della parte con cui si entra in contatto ed il suo legittimo affidamento;

ritenuto che nel caso in esame, sulla base delle evidenze istruttorie, deve escludersi la sussistenza della buona fede e che non può conseguentemente trovare applicazione l'istituto del legittimo affidamento;

accertata la fondatezza di quanto dichiarato nel sopra citato processo verbale della Guardia di Finanza, e ritenute non accoglibili le controdeduzioni pervenute dall'Associazione, si ritiene di :

- procedere alla revoca del contributo di Euro 250.000,00 assegnato con la predetta determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013, a favore dell'Associazione Yoshin Ryu di Torino, per il sostegno alla realizzazione del progetto come sopra individuato, stante la rispondenza del presente provvedimento all'effettivo e prevalente interesse pubblico di carattere concreto ed attuale;

- accertare la somma complessiva di Euro 261.741,77 quale quota del capitale già liquidato pari ad Euro 250.000,00, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, per Euro 5.995,03 maturati rispettivamente nel periodo decorrente dalla data di pagamento dell'acconto del 50% del contributo (4.4.2013) fino alla data dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (13.10.2020) e per Euro 5.746,74 dovuti a partire dalla data di pagamento del saldo del restante 50% dello stesso contributo (3.5.2013) fino alla data dell'invio della medesima comunicazione di avvio del procedimento di revoca (13.10.2020);

- di dare atto che l'accertamento della sopra citata somma di Euro 261.741,77 avrà luogo sui seguenti capitoli:

- per la quota di Euro 250.000,00, quale quota di capitale già liquidato, sul cap. 34655 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- per la quota di Euro 11.741,77, quale somma complessiva degli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, sul capitolo n. 30080 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che i predetti accertamenti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti;

dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica

amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;

considerato che verrà caricata sul Portale Enti creditori una lista di carico di complessivi Euro 261.741,77, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili all'Associazione Yoshin Ryu di Torino, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;

dato atto che al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali";
- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie);
- la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2021 recante "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile";
- la determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12 marzo 2013 recante "Legge regionale

28 agosto 1978, n. 58, art. 7. Programma di interventi, per l'anno 2012, a favore di Enti e Associazioni per la realizzazione di iniziative espositive di rilevanza regionale. Spesa complessiva di Euro 750.000,00 sul fondo di anticipazione FinPiemonte”;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

*determina*

- di revocare, per le motivazioni in premessa illustrate, il contributo di Euro 250.000,00 assegnato con determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino C.F. 08195910016, per il sostegno della realizzazione del progetto “KARAKURI NYNGIO – ATTO II, BAMBOLE DAL GIAPPONE”;

- di richiedere pertanto all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu la restituzione dell'importo corrispondente al contributo di Euro 250.000,00 concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 150/DB1804 del 12.3.2013, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati di Euro 11.741,77, per un totale complessivo di Euro 261.741,77;

- di accertare l'introito della somma complessiva di Euro 261.741,77 quale quota del capitale già liquidato pari ad Euro 250.000,00, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, per Euro 5.995,03 maturati rispettivamente nel periodo decorrente dalla data di pagamento dell'acconto del 50% del contributo (4.4.2013) fino alla data dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (13.10.2020) e per Euro 5.746,74 dovuti a partire dalla data di pagamento del saldo del restante 50% dello stesso contributo (3.5.2013) fino alla data dell'invio della medesima comunicazione di avvio del procedimento di revoca (13.10.2020);

- di notificare, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino, il presente provvedimento e le modalità di restituzione della somma come sopra quantificata;

- di stabilire che l'accertamento dell'importo complessivo di Euro 261.741,77 avvenga sui seguenti capitoli:

per la quota di Euro 250.000,00, quale quota di capitale già liquidato, sul cap. 34655 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

per la quota di Euro 11.741,77, quale somma complessiva degli interessi legali maturati ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, sul capitolo n. 30080 del bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 (codice beneficiario 87841), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che gli accertamenti non sono già stati assunti con precedenti atti come da D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017;

- di dare atto che gli importi di cui sopra sono riferibili ai versamenti che verranno eseguiti con modalità PagoPa dal soggetto debitore entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di revoca del contributo. Decorso tale termine, in assenza di positivi riscontri circa

la restituzione di tale somma, gli uffici regionali potranno avvalersi della procedura di recupero coattivo del credito.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo)  
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti